CAPITOLO III Usi nei trasporti terrestri nazionali

CAPO I Trasporti a mezzo autocarro

Art. 1 - Ordinazione

L'ordinazione fatta senza precisare la data di effettuazione, si intende da eseguirsi entro 48 ore, se effettuata in Provincia.

Art.2 - Luogo di destinazione della merce

Il luogo di destinazione della merce dovrà essere indicato in modo inequivocabile ed in forma scritta. L'itinerario è scelto a discrezione del vettore.

Gli eventuali dirottamenti richiesti di tutto il carico o di parte di esso dal luogo originario di destinazione danno luogo ad un aumento del corrispettivo da convenirsi caso per caso.

Art. 3 - Modalità di ritiro e consegna

Il carico o scarico per i trasporti a collettame si intende effettuato al piano terra numero civico del mittente o del destinatario.

I ritiri e le consegne in locali superiori al piano terra, o comunque in punti diversi da quelli previsti al comma precedente, vanno considerati prestazioni supplementari al normale contratto di trasporto e conseguentemente maggiorati secondo i corrispettivi da valutarsi in dipendenza dell'entità della prestazione.

Tali prestazioni sono a carico del mittente per le spedizioni in porto franco e del destinatario per quelle in porto assegnato.

Art. 4 - Imballaggio

L'imballaggio delle merci è di spettanza del mittente e deve essere confezionato in relazione alla loro natura.

In mancanza di imballaggio idoneo, il vettore può rifiutare il trasporto o formulare opportune riserve.

Art. 5 - Riconsegne

Per il collettame trasportato direttamente dal corriere sulla propria linea, il termine di riconsegna è normalmente di 2 giorni lavorativi per le località comprese entro un raggio di 200 Km, salvo località disagiate e divieti di circolazione.

Per i trasporti a carico completo, il termine di riconsegna è di norma di 2 giorni lavorativi per le località comprese entro un raggio di 200 Km.

Art. 6 - Carico e scarico

Il carico e lo scarico sull'automezzo devono essere effettuati rispettivamente da personale dipendente dal committente e dal personale dipendente dal destinatario, o comunque dagli stessi retribuito, col controllo degli autisti del vettore e con l'eventuale ausilio del personale del vettore all'uopo autorizzato dal vettore stesso.

Nel caso di trasporto di merci, per il carico e lo scarico delle quali si rende necessario l'impiego di gru o altri mezzi di sollevamento, il vettore provvede su richiesta del committente ed a spese del medesimo, salvo il caso del collettame per il quale il carico e lo scarico viene effettuato a cura e spese del vettore.

Art. 7 - Consegna documenti

L'avvenuta consegna dei documenti da parte del disponente ad uno spedizioniere vale come mandato anche per l'esecuzione delle operazioni doganali ed accessorie sulla spedizione.

Art. 8 – Giacenze

Trascorsi 15 giorni dalla notifica della giacenza, ove nel frattempo non siano state impartite opportune disposizioni, la merce verrà resa al mittente con le spese di andata, ritorno, diritti accessori e spese di deposito a carico del mittente stesso.

Art. 9 - Spedizioni inferiori ai 20 Kg

Per il trasporto di pacchi e colli fino a 20 Kg, i concessionari postali accettano dette spedizioni limitando le proprie responsabilità a quelle previste dal Regolamento del Servizio Postale.

Art. 10 - Spese di sosta

La franchigia per la merce in sosta è di 24 ore decorrenti dal giorno successivo a quello della data di comunicazione al mittente della giacenza.

Art. 11 - Prezzo

Il corrispettivo del trasporto è commisurato normalmente per tonnellata trasportata in rapporto al percorso, al tempo impiegato ed alla destinazione.

Per merci voluminose, fragili o pericolose, il prezzo è proporzionato al valore della merce, se comunicato, alla portata legale del veicolo al tempo ed alla idoneità del tipo di automezzo impiegato.

Art. 12 - Assegno/Contrassegno

Si intende per assegno/contrassegno l'importo gravato sulla spedizione dal mittente e che il destinatario deve corrispondere al vettore prima del ritiro delle merci.

Il mandato di contrassegno deve risultare dai documenti di trasporto in modo chiaro e visibile, con dicitura "contrassegno", seguita dall'importo da esigere in cifre e in lettere.

Art. 13 - Carico completo

Per carico completo si intende la spedizione di merci caricate su di un veicolo per la sua portata e/o capienza da un unico mittente ad un unico destinatario.

Art. 14 - Collettame

Per collettame si intende la spedizione di merci che non implichi l'uso esclusivo e totale di un veicolo.

Art. 15 - Merci voluminose

Per merci voluminose si intendono quelle che, per volume di un metro cubo, non raggiungono il peso di 350 chilogrammi.

Tali merci verranno tassate proporzionalmente al rapporto anzidetto indipendentemente dal peso reale.

Art. 16 - Franco fabbrica

Ove sia pattuita la clausola "franco fabbrica", il mittente mette la merce a disposizione del destinatario, o dello spedizioniere o vettore, nel luogo di consegna determinato dal mittente nel documento di carico o, in mancanza, nel luogo dell'ultima presa.

Non è compreso il carico delle merci sul mezzo di trasporto.

Art. 17 - Porto franco

Sono a carico del mittente ogni spesa, corrispettivo o compenso, relativi al trasporto fino alla consegna al destinatario.

Art. 18 - Porto assegnato

Sono a carico del destinatario tutte le spese occorrenti fino alla consegna della merce al proprio domicilio

Art. 19 - Franco destino

Sono comprese tutte le spese di trasporto fino alla località indicata dal mittente quale indirizzo di scarico, esclusa ogni altra prestazione.

Art. 20 - Franco domicilio

Nei trasporti sono comprese le spese fino al carico delle merci sul mezzo di trasporto, il costo del trasporto e lo scarico nei locali del destinatario accessibili in via normale, esclusa ogni altra prestazione.

Art. 21 - Offerta a forfait

Si intende l'offerta che comprende, in un unico corrispettivo, anche stabilito a percentuale, diverse prestazioni fra le quali principalmente noli ed operazioni accessorie.

Art. 22 - Spesa anticipata

Si intende qualsiasi spesa anticipata e documentata dallo spedizioniere o vettore per l'esecuzione del mandato.

Art. 23 - Spedizione groupage

Si intende la spedizione organizzata da uno spedizioniere e diretta ad uno spedizioniere, comprendente merci varie aventi più mittenti o destinatari.

Art. 24 - Dichiarazione di valore e peso

Il committente è tenuto a dichiarare sotto la propria responsabilità il valore, la natura ed il peso della merce per l'adozione delle precauzioni connesse con la particolare natura del trasporto.

Art. 25 - Franchigia al carico e allo scarico

Per i trasporti a carico completo il termine di franchigia è di due ore per il carico e di due ore per lo scarico, non cumulabile.